


Allegato "A" al n. 44996/16580 di 14p

**STATUTO  
REGOLAMENTO  
CODICE  
DEL SOCIO**



*Francesco Cinotti*  
*Presidente*

**AIPAI**


**ASSOCIAZIONE ITALIANA  
PERITI LIQUIDATORI ASSICURATIVI  
INCENDIO E RISCHI DIVERSI**

**MEMBRO DELLA FUEDI A.E.  
FÉDÉRATION EUROPÉENNE  
DES UNIONS PROFESSIONNELLES  
D'EXPERTS EN DOMMAGES  
APRÈS INCENDIE ET RISQUES DIVERS,  
ASSOCIATION EUROPÉENNE**

# STATUTO

---

Testo dello Statuto, registrato a Milano il 29 Aprile 1968, modificato nelle Assemblee Generali del 1983, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, nelle Assemblee Straordinarie del 22 Aprile 1998 e del 21 Maggio 1999, nell'Assemblea Generale del 30 Ottobre 2004, nell'Assemblea Generale del 11 Novembre 2011 e nell'Assemblea Generale del 14 Novembre 2014.

  
Francesco Cincotti  
Membro

## **TITOLO I**

### **Costituzione e scopi dell'associazione**

#### **ART. 1**

L'associazione - apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro - è costituita da persone fisiche la cui attività principale è incentrata nel campo delle perizie e liquidazioni assicurative dei danni da incendio e rischi diversi e prende la denominazione di "ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PERITI LIQUIDATORI ASSICURATIVI INCENDIO E RISCHI DIVERSI" abbreviata in A.I.P.A.I..

Sono ammessi all'associazione sia i liberi professionisti che esercitano l'attività in proprio e/o in forma associata, sia i soggetti che operano alle dipendenze di periti assicurativi o di società aventi come oggetto sociale l'attività del "Perito Assicurativo".

L'A.I.P.A.I. è rappresentata dal suo Presidente.

#### **ART. 2**

La sede sociale A.I.P.A.I. è situata presso la residenza del Presidente in carica.

#### **ART. 3**

Gli scopi dell'A.I.P.A.I. sono:

a) Promuovere i principi dell'etica professionale nello svolgimento dell'attività degli associati vincolandoli alle norme di condotta descritte nel presente Statuto, nel Regolamento e nel Codice del Socio A.I.P.A.I..

b) Tutelare gli interessi degli associati e dei clienti utenti sui quali incide la prestazione professionale.

c) Intervenire in congressi, commissioni ed organismi sia pubblici che privati al fine del necessario aggiornamento professionale.

d) Ricercare soluzioni ai problemi legati all'esercizio della professione.

e) Organizzare e verificare la formazione dei Soci anche facendo ricorso ad istituti terzi indipendenti.

f) Garantire nel tempo l'aggiornamento professionale dei propri iscritti a tutela dei clienti.

g) Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utenza ai sensi della legge 4 del 26.01.2013.

## **TITOLO II**

### **I Soci**

#### **ART. 4**

I Soci si suddividono in JUNIORES, EFFETTIVI, SENIORES, ONORARI ed HONORIS CAUSA; i requisiti che caratterizzano tali categorie ed i criteri di ammissione sono contenuti nel Regolamento.

Solo i Soci Effettivi ed i Soci Seniores hanno diritto al voto.

## **TITOLO III**

### **Doveri del socio e perdita della qualità di socio**

#### **ART. 5**

I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme dell'etica professionale impegnandosi a svolgere la loro attività in regime di libera concorrenza ma con onestà, correttezza, obiettività, indipendenza, imparzialità, competenza, professionalità, riservatezza, trasparenza e dignità. Essi sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, del Codice del Socio A.I.P.A.I. e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

*Francesco Cimeotti* *medicobank*

Il mancato rispetto delle succitate norme, delle deliberazioni e, in generale, ogni comportamento non consono alla natura ed agli scopi dell'Associazione è da considerarsi motivo di indegnità che può dar luogo all'esclusione del Socio.

Sull'esclusione del Socio per indegnità deciderà l'Assemblea.

Il Socio è in ogni caso automaticamente escluso dall'Associazione, senza necessità di preventiva delibera o dichiarazione da parte degli organi dell'Associazione, in caso di mancata effettuazione in termini del versamento di due quote associative annuali. Il mancato versamento della quota annuale priverà il Socio del diritto di partecipare all'Assemblea ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione fino al momento del pagamento.

Le dimissioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata e saranno portate a conoscenza degli altri Soci in occasione della successiva Assemblea Generale.

I Soci che non avessero presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e dovranno effettuare il versamento della quota annuale associativa.

#### **ART. 6**

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e esclusione nei casi sopra indicati. In ogni caso il Socio uscente o gli eredi del Socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota del fondo comune.

#### **ART. 7**

Le infrazioni, ai doveri professionali e/o a quelli di Socio, segnalate all'A.I.P.A.I. sotto forma di denuncia scritta, motivata e firmata ed indirizzata al Consiglio Direttivo, saranno oggetto della procedura prescritta dal Regolamento interno.

### **TITOLO IV**

#### **Organi societari**

#### **ART. 8**

Gli organi societari sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri.

##### **L'Assemblea.**

a) I Soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 Novembre mediante comunicazione diretta a ciascun Socio, contenente l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di mancata convocazione dell'Assemblea ordinaria da parte del Consiglio Direttivo potrà provvedersi a iniziativa anche di un solo Socio con ricorso diretto al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del Presidente dell'Associazione

Le Assemblee straordinarie, sempre convocate dal Consiglio Direttivo, potranno essere sollecitate a tale organo da un numero di Soci che rappresenti complessivamente almeno il 15% della totalità degli aventi diritto al voto mediante richiesta da inoltrarsi con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno e le ragioni dell'urgenza; in caso di inerzia del Consiglio Direttivo, decorsi giorni 60 dalla ricezione della richiesta senza che si sia provvedute alla convocazione dell'assemblea, è dato ricorso da parte anche di un solo richiedente al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del Presidente dell'Associazione perché dia a tal fine i provvedimenti opportuni,

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.

 Francesco Cimatti



**b)** I Soci possono farsi rappresentare in qualsiasi tipo di votazione esclusivamente da altri Soci, aventi anche essi diritto al voto.

Non è ammessa più di una delega per Socio.

**c)** L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Proviviri, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e giudica l'operato del Consiglio Direttivo.

**d)** L'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento alla stessa. Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso ed eventualmente dagli Scrutatori, deve essere inviato entro sessanta giorni ai Soci.

**e)** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, convocata sia in prima che in seconda convocazione entro il termine di cui al precedente punto 8 a), è validamente costituita, salvo le deroghe di cui infra, in prima convocazione con la presenza, in proprio e per valide deleghe, di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e dei rappresentati.

Per le modifiche dello Statuto, del Regolamento e del Codice del Perito su proposta scritta del Consiglio Direttivo o di almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto occorrerà la presenza in prima convocazione, anche attraverso valida delega, di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti anche per delega; in seconda convocazione potrà validamente deliberare con la presenza in proprio e/o valida delega di almeno il 50% più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorrerà in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

## **Il Consiglio Direttivo**

**a)** L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove Soci Seniores o Effettivi che detengano tale qualità da almeno cinque anni e che siano eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è eletto per tre anni. In caso di dimissioni, esclusione, impedimento duraturo o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo in graduatoria dei non eletti.

**b)** Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario. Tali nomine verranno effettuate nella prima riunione del Consiglio Direttivo appena eletto che sarà convocata a cura del Presidente uscente del Collegio dei Proviviri entro dieci giorni dall'Assemblea che ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, Tale riunione sarà presieduta dal Presidente uscente del Collegio dei Proviviri il quale, sentiti i Consiglieri, indicherà le modalità di votazione. Nessuna carica può essere svolta per più di tre mandati consecutivi dal medesimo componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo non può affidare più di una carica ad ogni Consigliere.

**c)** Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta motivata richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per predisporre il consuntivo e il preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale da proporre all'Assemblea.

**d)** Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso procede anche alla eventuale nomina di consulenti determinandone o approvandone i compensi.

**e)** Il Consiglio Direttivo provvede a nominare un revisore dei conti con durata non superiore a quella della propria scadenza naturale.

Francesco Ricotti 

f) Il Consiglio Direttivo provvede a nominare (con facoltà di revoca e sostituzione) un Comitato Tecnico Scientifico formato da tre soci Seniores, che non ricoprano altri incarichi nell'associazione. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di individuare le competenze, intese come somma di abilità e di conoscenze, ritenute necessarie per il miglioramento della formazione dei soci, suggerendo i corsi da frequentare per lo scopo e riferendone al consiglio Direttivo che dovrà definitivamente deliberare in proposito. La durata del Comitato Tecnico Scientifico è pari a quella del Consiglio Direttivo.

g) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, per tutti gli atti.

#### **Il Collegio dei Probiviri.**

a) Il Collegio dei Probiviri è formato da tre Soci Seniores che non possono far parte del Consiglio Direttivo; questi ultimi vengono eletti nella stessa Assemblea, con uguale procedura e per medesimo periodo dei membri del Consiglio Direttivo; essi nominano un Presidente nel loro seno.

b) In caso di impedimento duraturo o di perdita della qualità di Socio di uno o più dei componenti del Collegio dei Probiviri, subentrano i primi in graduatoria dei non eletti.

c) Il Collegio dei Probiviri è incaricato di comporre tutte le questioni che sorgano all'interno dell'Associazione (tra questa ed i Soci e tra i Soci stessi) secondo le norme dettate dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice A.I.P.A.I.

Francesco Circotti

Presidente

Allegato "B" al n. 44996/16580 di n. 19

## REGOLAMENTO

---

Francesco Cincotti

Presidente

## TITOLO I

### Suddivisione dei Soci

#### ART. 1

I Soci si suddividono in:

a) Soci **JUNIORES**: sono persone fisiche che soddisfano i requisiti di cui all'Art. 1 dello Statuto.

Essi partecipano alla vita associativa senza avere diritto al voto.

Decorsi quattro anni dall'iscrizione, il Socio Junior si intenderà dimissionato qualora non abbia superato l'esame previsto dal Titolo II del presente Regolamento.

b) Soci **EFFETTIVI**: sono i professionisti periti liquidatori assicurativi nazionali, Acquisiscono tale titolo i Soci Juniores dopo almeno due anni di iscrizione, ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, e dopo avere superato l'esame previsto dal Titolo II del presente Regolamento al termine di detto periodo di iscrizione.

c) Soci **SENIORES**: sono i professionisti periti liquidatori assicurativi europei che, dopo otto anni di iscrizione all'Associazione, escludendo da tale corteggio il periodo in cui essi sono stati iscritti come Soci Juniores, ne facciano domanda ed abbiano superato l'esame previsto dal Titolo II del presente Regolamento.

Sono pure accolti a livello di Soci Seniores i periti assicurativi iscritti ad Associazioni professionali straniere aderenti alla FUEDI (Fédération européenne des unions professionnelles d'experts en dommages après incendie et risques divers) che abbiano raggiunto pari riconoscimento nel loro paese. Essi debbono comunque risiedere e lavorare in Italia e provenire da un'Associazione che abbia inserito nel suo Statuto o Regolamento una analoga condizione.

d) Soci **ONORARI** : sono soci che avendo cessato l'attività, vengono invitati dal Consiglio Direttivo, a continuare a far parte dell'Associazione.

e) **PRESIDENTI ONORARI**: sono gli ex Presidenti che, avendo cessato l'attività, vengono invitati dai Probiviri, su indicazione del Consiglio Direttivo, a continuare a far parte dell'Associazione.

f) Socio **"HONORIS CAUSA"**: è un riconoscimento attribuito su designazione del Consiglio Direttivo e ratifica dei probiviri a quanti abbiano acquisito particolari meriti nel campo scientifico o professionale tali da onorare con la loro presenza l'A.I.P.A.I.. I Soci onorari, quelli Honoris causa ed i Presidenti Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

## TITOLO II

### Requisiti dei Soci


#### ART. 2

I Soci dovranno possedere i seguenti requisiti:

**2.1** - Avere la nazionalità di uno degli stati dell'Unione Europea;

**2.2** - Essere in possesso del diploma universitario oppure essere di diploma di maturità conseguito entro il 1990 al termine di un corso di studi quinquennale oppure di diploma di maturità conseguito successivamente al 1990 al termine di un corso quinquennale unito al superamento a pieno titolo degli esami di corsi di formazione professionale tra quelli indicati dall'A.I.P.A.I.

Francesco Cincotti





**2.3** - Esercitare l'attività di professionista perito assicurativo in uno degli stati dell'Unione Europea, con continuità, frequenza ed assoluta prevalenza, da almeno sei anni se laureati, nove anni se con diploma universitario e dodici anni se diplomati con diploma di scuola media superiore, principalmente nel settore delle perizie e liquidazione di danni Incendio, Furto e Rischi Diversi, con l'esclusione di danni di R.C. relativa a circolazione dei veicoli.

In alternativa, esercitare con continuità, frequenza ed assoluta prevalenza, da almeno quattro anni se laureati, sei anni se in possesso di diploma universitario ed otto anni se diplomati con diploma di scuola media superiore, l'attività di perito assicurativo quale collaboratore e/o dipendente di un Socio Effettivo o Senior e/o nell'ambito di società di perizia indipendenti, nelle quali la maggioranza in termini di quote di partecipazione deve appartenere a Soci dell'A.I.P.A.I.

**2.4** - Avere un'età non inferiore a 28 anni;

**2.5** - Non essere iscritto ad altre associazioni nazionali aventi, sostanzialmente, scopi analoghi anche solo assimilabili a quelli dell'A.I.P.A.I.

**2.6** - Essere stati ammessi all'Associazione secondo quanto previsto dal Titolo III di questo Regolamento.

**2.7** - Osservare le norme previste dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice del Perito.

**2.8** - Pagare le quote associative.

**2.9** - Aver superato gli esami per il conseguimento delle diverse qualifiche di Socio casi come previsto dallo Statuto ed oggetto di separata specifica regolamentazione.

Questi esami verranno effettuati da apposita commissione della quale faranno parte, come membri di diritto, il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Presidente del Collegio dei Probiviri, nonché cinque membri scelti dal Consiglio Direttivo fra i Soci Seniores e rappresentanti terzi.

**2.10** - Avere ottemperato all'obbligo della formazione continua; ovvero i Soci effettivi e seniores sono tenuti all'aggiornamento professionale costante, attraverso eventi formativi riconosciuti dalla norma seguente per i quali il Presidente dell'Associazione possa, su richiesta, rilasciarne attestazione.

**2.10.1** - Ogni socio dovrà dare dimostrazione entro il 31.10 di ogni anno, di avere partecipato, nei 12 mesi precedenti, ad eventi formativi per una durata complessiva non inferiore a 16 ore, facendo pervenire alla Segreteria dell'Associazione i relativi attestati.

Gli eventi formativi che l'Associazione riconosce ai fini di cui sopra, sono, a titolo indicativo e non esaustivo: quelli organizzati dall'AIPAI stessa, dagli Ordini Professionali di eventuale appartenenza dei Soci, dal CINEAS e da eventuali soggetti affini. Sono parificati a crediti formativi quelli afferenti l'attività di docenza nel medesimo settore.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ottenuta la documentazione di cui sopra dopo verifica, provvederà a rilasciare al socio attestato ai sensi della legge 4/2013 dandone menzione nell'elenco soci solo nel caso che i corsi formativi frequentati siano quelli previsti dal Comitato Tecnico Scientifico.

**2.11** - Essere in possesso di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile e polizza R.C. professionale, per un massimale minimo deliberato dal Consiglio Direttivo e, comunque, non inferiore ad Euro 500.000,00/ 500,000,00/ 500,000,00.

*Francesco Cincotti*

*[Handwritten signature]*

## TITOLO III

### Ammissioni, dimissioni e sanzioni

#### ART. 3

Per essere ammesso all'A.I.P.A.I. in qualità di Socio Junior, ogni candidato deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

**3.1** - Tutti quelli previsti dagli art. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.2.5 - Titolo II - del presente Regolamento. Quelli richiesti ai soggetti che dichiarano di collaborare o di avere collaborato, oppure di essere dipendenti di un Socio Effettivo o Senior o di una Società di perizie indipendente a maggioranza di Soci A.I.P.A.I. dovranno essere indicati dal Socio presentatore, presso il quale egli collabora o ha collaborato, in una relazione riservata indirizzata al Consiglio Direttivo. In detta relazione lo stesso dovrà fornire la prova scritta e documentale del periodo di collaborazione dell'aspirante Socio, nonché della continuità, frequenza ed assoluta prevalenza del lavoro di quest'ultimo.

**3.2** - Non avere riportato precedenti condanne penali per delitti.

**3.3** - I periodi previsti dall'articolo 2.3 - Titolo II - del presente Regolamento si riducono di due anni per i candidati che abbiano superato a pieno titolo gli esami di corsi di formazione professionale ufficialmente indicati dall'A.I.P.A.I..

Per essere ammesso all'Associazione, l'aspirante Socio dovrà:

**a)** Inoltrare domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo corredata della documentazione necessaria, compresa l'autorizzazione a trattare i dati personali.

**b)** Impegnarsi per iscritto ad osservare, in caso di ammissione, lo Statuto, il Regolamento ed Codice del Perito, dei quali documenti dovrà acquisire preventiva conoscenza.

#### ART. 4

**a)** Consiglio Direttivo esamina la domanda inoltrata al Presidente e verifica se il candidato è in possesso di tutti i requisiti necessari, eventualmente richiedendogli integrazioni e chiarimenti.

**b)** Quando, a parere del Consiglio direttivo, la pratica è istruita ed il candidato ha fornito elementi sufficienti per dimostrare il possesso dei requisiti, viene nominata dal Consiglio stesso una commissione composta da tre membri così prescelti: un componente del Consiglio Direttivo, che la presiede, e due Soci Effettivi o Seniores.

Detta Commissione dovrà esprimere alla Segreteria dell'Associazione il parere entro trenta giorni. In difetto, il Consiglio Direttivo, sentita la Commissione, deciderà in autonomia.

**c)** La Commissione esamina la pratica, se del caso convoca ed ascolta il candidato, svolge eventuali indagini e ne riferisce, a mezzo del suo Presidente, al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza segreta sull'ammissione. La maggioranza dovrà essere di almeno 2/3 dei presenti e non sono ammesse astensioni.

**d)** Nel caso di decisione favorevole del Consiglio, questi provvederà a darne avviso ai Soci Effettivi e Seniores.

**e)** I predetti Soci faranno pervenire al Consiglio eventuali osservazioni scritte e motivate sul candidato, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione del Consiglio. Dopo di che, questo, esaminata la corrispondenza di quei Soci che avessero risposto, avrà cura di approfondire le eventuali opinioni contrastanti e le difformità di giudizio.


Il contenuto delle risposte rimarrà segreto nell'ambito del Consiglio e la corrispondenza relativa verrà distrutta.

Il Consiglio prenderà, quindi, le proprie decisioni definitive di ammissione o ricasazione della domanda formulata dal candidato, comunicando quelle favorevoli a tutti i Soci e quelle negative solo al candidato.

**f)** Ottenuta l'ammissione, il Socio Junior dovrà pagare i contributi associativi stabiliti,

**g)** Nel caso che la domanda venga respinta, il candidato non potrà presentare nuova

Francesco Cinotti



domanda prima che siano decorsi quattro anni dalla precedente.

#### **ART. 5**

Il Socio dimissionario e/o dimissionato, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione, non potrà più fare uso del logo, del distintivo e/o di altro simbolo di appartenenza all'Associazione.

#### **ART. 6**

Il Consiglio, avuto notizia di infrazioni allo Statuto (art. 5 - Titolo III), ai Regolamento ed al Codice del Perito, o di arti recanti nocumento all'Associazione, ai suoi scopi o ad uno dei suoi Soci, provvederà ad appurare i fatti e, se del caso, ne trasmetterà i risultati al Collegio dei Probiviri per le opportune sanzioni di cui all'articolo che segue.

Nel caso che le infrazioni siano rilevate da un Socio, questi dovrà informare il Consiglio con lettera motivata e firmata.

Il Consiglio inviterà il Socio che ha fatto la segnalazione ed il Socio che avrebbe commesso infrazioni a comparire in regolare apposita seduta del Consiglio alla presenza del Collegio dei Probiviri in qualità di osservatore.

Il Consiglio, sentiti i due Soci, o, in contumacia, assunte le debite informazioni, nominerà apposita Commissione costituita da tre dei suoi membri con l'incarico di appurare la verità dei fatti. La Commissione, ultimata l'indagine, trasmetterà comunque la pratica al Collegio dei Probiviri il quale avrà diritto, se lo riterrà opportuno, di approfondire ancora l'indagine prima di decidere a norma del seguente Art. 7.

#### **ART. 7**

Il Collegio dei Probiviri potrà emettere, a carico del Socio che ha commesso infrazione o a carico dell'eventuale Socio che ha segnalato infrazioni risultate non veritiere, nota di deplorazione, provvedimento di sospensione, invito a rassegnare le dimissioni, dandone comunicazione, tramite il Consiglio, ai Soci interessati.

Nei casi più gravi proporrà all'Assemblea, sempre tramite il Consiglio, la radiazione del Socio; l'Assemblea, sentito il Socio o, in sua contumacia, si pronuncerà con voto segreto a maggioranza assoluta dei voti dei presenti che dovranno essere almeno il 30% dei Soci; il voto per delega non è ammesso.

### **TITOLO IV**

#### **Organizzazione e funzionamento**

#### **ART. 8**

##### **Assemblea**

a) L'Assemblea deve essere convocata sia in prima che in seconda convocazione almeno una volta all'anno, entro il mese di Novembre, dal Consiglio oppure, tutte le volte che lo stesso lo richieda, ed ancora su domanda di almeno il 15% dei Soci, nei modi indicati dall'art. 8 — Titolo IV — dello Statuto.

b) La data ed il luogo di riunione sono fissati dal Consiglio e portati a conoscenza dei Soci almeno 30 giorni prima a mezzo di comunicazione postale e/o posta elettronica e/o fax comprendente l'ordine del giorno stabilito dal Consiglio e contestuale inserimento della convocazione sul sito istituzionale dell'associazione.

L'ordine del giorno dovrà comprendere anche gli argomenti proposti per iscritto, almeno trenta giorni prima della sua stesura, su domanda di almeno il 15% dei Soci.

L'Assemblea non potrà deliberare in merito agli argomenti trattati alla voce "Varie" dell'ordine del giorno ma soltanto formulare raccomandazioni.

*Francesco Cincotti*

*meulenti*

c) L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza in proprio e per valida delega del 50% dei Soci; se i Soci intervenuti sono in numero minore, l'Assemblea, già convocata in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi salvo le prescrizioni particolari di altri commi dello Statuto e del Regolamento; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

d) Quando è ammesso il voto per delega, ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega scritta.

## **ART. 9**

### **Consiglio Direttivo**

**9.1** - Il Consiglio ha le seguenti funzioni:

a) Realizzare le delibere dell'Assemblea.

b) Esaminare le questioni e le proposte dei Soci così come le altre che esso giudica conveniente trattare.

c) Organizzare e programmare i lavori dell'Associazione.

d) Stabilire il regolamento degli esami per l'attribuzione delle diverse qualifiche dei Soci.

e) Amministrare i beni dell'Associazione.

f) Redigere l'Ordine del giorno dell'Assemblea.

g) Proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote di iscrizione annuali ed i bilanci dell'Associazione.

h) Fare tutto quanto occorre perché Statuto, Regolamento e Codice del Perito siano rispettati ed applicati.

i) Costituire Commissioni per fini particolari. La composizione, il funzionamento, il mandato e la durata di ciascuna Commissione sono decisi dal Consiglio in carica,

j) Istituire Delegazioni Regionali oggetto di separato specifico regolamento.

**9.2** - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno alla data e nel luogo fissato dal Presidente, che lo potrà inoltre convocare tutte le volte che lo giudicherà utile per gli interessi dell'A.I.P.A.I.. Lo dovrà convocare anche se almeno due Consiglieri lo richiedessero per iscritto, motivando la richiesta.

**9.3** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno cinque membri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza ed il voto non può essere espresso per delega. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle sedute verrà redatto il verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

**9.4** - I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei voti segreti, per mezzo di schede o di altro valido sistema di votazione. Non potrà essere espresso, pena nullità del voto, un numero di preferenze superiore a quello dei Consiglieri da eleggersi.

**9.5** - I Soci, possono presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo entro il 30 Settembre dell'anno della votazione affinché nella lettera di convocazione dell'Assemblea possano essere indicati i loro nominativi ed il loro programma.

**9.6** - L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dovrà essere convocata almeno trenta giorni prima della sua scadenza.

La convocazione si effettua mediante comunicazione diretta a ciascun Socio.

**9.7** - Eseguita la votazione, il Presidente dell'Assemblea la dichiara chiusa e, assistito da due scrutatori da lui scelti tra i Soci presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio e ne proclama il risultato.

**9.8** - In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione all'Associazione; tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

*Francesco Ricotti*

*menubon*

#### **ART. 10**

##### **Collegio dei Probiviri**

I Probiviri sono eletti dalla stessa Assemblea dei Soci convocata per l'elezione dei Consiglieri di cui al precedente punto 9.6.

#### **TITOLO V**

##### **Regolamento finanziario ed economico**

#### **ART. 11**

La quota associativa annuale prevista per le diverse categorie di Soci dovrà essere versata alla sede della Tesoreria dell'A.I.P.A.I. a partire dal giorno dell'Assemblea ed entro 90 giorni successivi a tale data.

I Soci Juniores sono tenuti a pagare l'intera quota annuale per loro prevista se la loro ammissione all'A.I.P.A.I. è stata notificata ad essi nel primo semestre dell'anno sociale, altrimenti sono tenuti a pagare per il primo anno metà della quota. Una volta superato l'esame per l'acquisizione della qualifica di Socio Effettivo o Senior, il candidato è tenuto a pagare la nuova quota a partire dal giorno della prima Assemblea convocata dopo il superamento dell'esame.

#### **ART. 12**

Il Socio che non avrà provveduto al versamento entro i termini prestabiliti sarà considerato dimissionato; ma avrà il diritto di farsi reinscrivere pagando la quota arretrata.

#### **ART. 13**

Colui che non avrà pagato la quota per due annualità consecutive non potrà ottenere la reinscrizione se non con le modalità previste per le nuove iscrizioni.

#### **ART. 14**

In caso di dimissioni durante l'anno sociale la quota resterà acquisita dall'A.I.P.A.I.

*Francesco Cincotti*

*[Signature]*

Allegato "C" al n. 44996/16580 di n. p.

**CODICE DEL SOCIO**  
**A.I.P.A.I.**

---

Francesco Cinotti  
Mendelbaum

## **Norme di etica professionale**

### **ART. 1**

Il Socio, nell'espletamento del proprio mandato peritale, deve osservare scrupolosamente le norme dell'etica professionale in generale e quelle di un retto comportamento in particolare, assecondando gli scopi dell'Associazione contenuti nell'art. 3 dello Statuto e si impegna a compiere coscienziosamente il suo mandato professionale, con onestà, obiettività, indipendenza, sollecitudine, competenza e dignità.

I Soci che, a qualunque titolo, fanno parte di società/associazioni di professionisti, sono impegnati a fare in modo che gli incarichi che dovessero pervenire direttamente alla società di appartenenza vengano svolti, a tutela dell'utente, esclusivamente da essi stessi o da persone che collaborano con loro e che essi ritengono essere in possesso dei requisiti necessari a svolgere l'attività richiesta in modo idoneo. In ogni caso, spetterà solo ed esclusivamente ai Soci interessati rispondere dell'operato di dette persone.

### **ART. 2**

Nell'esercizio delle prestazioni il Socio deve attenersi ad una chiara condotta morale e osservare una irreprensibile correttezza professionale. Questo comporta l'obbligo di ogni Socio di essere preparato coscienziosamente nel campo degli incarichi che assume e pronto per l'adempimento dei relativi impegni.

### **ART. 3**

Il Socio deve astenersi dall'assumere incarichi in condizione di incompatibilità o. di conflitto di interesse.

### **ART. 4**

Il Socio, in qualunque forma egli espleti il suo mandato, deve improntare i rapporti verso i suoi contraddittori. Soci o non dell'A.I.P.A.I., a lealtà, correttezza e reciproco rispetto.

### **ART. 5**

Il Socio deve astenersi dai compiere azioni anche solo indirettamente tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per ricevere o abbiano ricevuto incarichi di lavoro.

### **ART. 6**

Il Socio che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informarne l'interessato ed accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze; in difetto, potrà assumere l'incarico solo se autorizzato dal Presidente dell'A.I.P.A.I., coadiuvato da due Consiglieri di sua scelta, al quale verrà sottoposta la questione.

### **ART. 7**

Il Socio deve astenersi da apprezzamenti critici denigratori nei confronti dei colleghi e del loro operato. Quando sia chiamato a dare un giudizio professionale sull'opera di un collega, deve evitare espressioni sconvenienti e limitarsi a valutazioni oggettive.

### **ART. 8**

Il Socio deve astenersi da ogni azione tendente all'accaparramento della clientela e degli incarichi e dai sollecitare il proprio intervento in occasione di un sinistro sia per guadagno che a titolo gratuito.

### **ART. 9**

Il Socio che, per motivi professionali, ritenga di dover promuovere causa civile contro un altro Socio dell'A.I.P.A.I., deve informarne preventivamente il Consiglio dell'Associazione ed averne l'autorizzazione.

*Francesco Lincolti*

*Luigi Biondi*

**ART. 10**

Il Socio deve improntare alla massima lealtà e correttezza i suoi rapporti con i Mandanti, espletando diligentemente l'incarico avuto, tutelandone gli interessi legittimi.

**ART. 11**

Il Socio deve rifiutarsi di sottostare alla volontà di chiunque intenda fargli compiere od avallare azioni professionali scorrette od anche solo che non corrispondano al suo giudizio.

**ART. 12**

Il Socio è tenuto al segreto professionale e deve farlo osservare pure ai suoi dipendenti e/o collaboratori.

**ART. 13**

Il Socio che intenda recedere dal mandato avuto può farlo solo per gravi motivi d'indole fisica o per sopravvenuti impedimenti di ordine etico, dopo aver informato le Parti della sua decisione ed aver preso i provvedimenti idonei a non danneggiare l'istituto della perizia.

**ART. 14**

Il Socio non utilizzerà incarichi pubblici, sindacali, funzioni amministrative e politiche che dovesse svolgere fuori dall'ambito della propria professione di perito, allo scopo di accrescere la propria clientela.

**Norme di retto comportamento****ART. 15**

Il Socio deve attenersi al concetto che l'istituto della perizia ha per scopo di sottrarre al giudizio interessato delle Parti, la valutazione dei diritti di una di esse nei confronti dell'altra, deferendola alla coscienza ed alla competenza imparziale dei periti, allo scopo nominati; i periti sono impegnati di fronte al problema e non di fronte alle persone che si trovano dietro di esso.

**ART. 16**

Il Socio si impegna a tutelare gli interessi legittimi del proprio Mandante nei limiti dei precetti di obiettività e fedele constatazione dei fatti e di valutazione economica, corretta al limite di ogni ragionevole dubbio, respingendo qualsiasi allettamento a sostenere tesi di puro comodo del proprio Mandante.

**ART. 17**

Il Socio deve tenere comportamento corretto e leale nei confronti di entrambe le Parti e dei colleghi di incarico, conservando libertà ed indipendenza di giudizio nei confronti di tutti e ciò non solo nella sostanza, ma anche nella forma.

**ART. 18**

Il Socio non deve proporre all'altra Parte né sollecitare che la nomina del perito suo contraddittore cada su di un determinato professionista, Socio o non dell'A.I.P.A.I..

**ART. 19**

Il Socio può chiedere l'intervento del terzo perito preventivamente nominato solo nei casi di fondata necessità.

*Francesco Cincotti*

*Maddalena*



**ART. 20**

Il Socio, anche nel caso in cui le circostanze rendessero necessari suoi contatti diretti col Mandante del proprio collega di incarico, deve informarne quest'ultimo e per nessuna ragione estrometterlo. Nel caso in cui il Socio venga a conoscenza di trattative dirette fra le Parti a mandato non ancora ultimato, deve informare della cosa il proprio contraddittore.

**ART. 21**

Il Socio, designato terzo perito, non deve esprimere giudizi sul sinistro in questione se non dopo il suo intervento e, naturalmente, nell'ambito esclusivo del Collegio. Egli deve osservare, con particolare scrupolo e sensibilità, le norme del precedente art. 17 ed evitare che la sua funzione di terzo perito possa essere influenzata dal comportamento interessato delle Parti, agendo in modo che la sua autonomia non venga menomata nemmeno in apparenza.

**ART. 22**

Il Socio non deve fare pubblicità della sua attività e competenza e, in particolare, non deve esprimere giudizi su altri periti allo scopo di mettere in risalto le proprie abilità presunte o reali. E' facoltà di dare comunicazioni informative in ordine alla propria attività nel rispetto delle normative europee vigenti per quanto concerne le professioni.

**ART. 23**

Il Socio deve avere ben radicato il concetto che egli è un libero professionista al quale è inibita ogni attività imprenditoriale incompatibile colle norme statutarie dell'A.I.P.A.I.; egli deve pertanto astenersi da ogni operazione che potrebbe condurlo, direttamente o indirettamente, a ricevere qualsiasi provvigione, sconto, facilitazione o doni; deve considerare incompatibile con la sua indipendenza qualsiasi sua azione quale broker o agente di assicurazione. Però può mettere a disposizione del suo Cliente la sua competenza affinché la descrizione di rischi sia tecnicamente corretta ai fini della stipulazione di contratti di assicurazione.

**ART. 24**

Il Socio deve essere remunerato esclusivamente dall'interesse rappresentato ed il compenso sarà costituito dall'onorario e dal rimborso delle spese; il Socio terzo perito, deve essere remunerato in base a quanto previsto dal contratto assicurativo e dalle norme di legge.

**ART. 25**

Il Socio che non si attiene alle norme dell'etica professionale verrà sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri su richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo. Le infrazioni commesse dai Soci saranno sottoposte alle sanzioni previste dall'art. 7 del Titolo III del Regolamento. La procedura da seguire è la stessa prevista nello stesso art. 7 del predetto Titolo III del Regolamento.

*Francesco Cinotti*

*Mario Clemente e Benelli*